



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott.ssa Enrica Ciocca	Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. RG 65579/2022, proposto da

- **DE LUCA Stefano**

Con gli avv.ti Nicola de Luca e Giuseppe Ardone

- **FORTUNA Nicola Attilio**

Con l'avv. Enrico Querena

RECLAMANTI

CONTRO

- **PARTITO LIBERALE ITALIANO**, in persona dell' avv. Roberto Sorcinelli e di Francesco Pasquali

Con l'avv. Marco Monni

RESISTENTE

premessò in fatto:

-Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, il Partito Liberale Italiano, in persona dell' avv. Roberto Sorcinelli e di Francesco Pasquali, conveniva in giudizio De Luca Stefano e Fortuna Nicola Attilio, al fine di sentir: A) ordinare ai resistenti di cessare immediatamente ogni uso del nome, del contrassegno e di ogni altro segno identificativo del Partito Liberale Italiano; B) per l'effetto, ordinare ai medesimi la pubblicazione, a propria cura e spese, del provvedimento cautelare



inibitorio sui principali giornali nazionali (quali “Corriere della Sera”, “Liberò”, “Il Giornale”), nonché su quelli maggiormente seguiti dal potenziale elettorato del PLI (“L’Opinione delle Libertà”, “Il Riformista”, “L’Identità” e altri); C) condannarli al pagamento delle spese processuali. Inoltre, rassegnava le conclusioni dell’azione di merito.

A fondamento del ricorso, l’istante sosteneva che:

- 1) il Congresso Nazionale del Partito Liberale Italiano, in data 01.03.2020, aveva eletto il sig. de Luca quale Presidente Nazionale e i sig.ri Sorcinelli, Gentile e Fortuna quali Segretari;
- 2) a seguito dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano si era riunito in via d’urgenza in autoconvocazione nella seduta del 30.07.2022, a norma dell’art. 5, comma 4 dello Statuto;
- 3) nella medesima riunione, il Consiglio Nazionale aveva messo in discussione ed approvato, ai sensi dell’art. 14 comma 8-bis dello Statuto, la mozione volta alla destituzione del Presidente de Luca e del Cosegretario Fortuna da ogni incarico statutario;
- 4) pertanto, con delibera del 30.07.2022, il Consiglio Nazionale aveva: a) destituito il sig. de Luca dalla carica di Presidente Nazionale; b) destituito il sig. Fortuna dalla carica di Cosegretario; c) conferito mandato di rappresentanza politica e giuridica del partito al sig. Sorcinelli; d) conferito incarico di Presidente *ad interim* al sig. Pasquali;
- 5) tali deliberazioni erano state comunicate ai resistenti, i quali non le avevano contestate;
- 6) nonostante la destituzione, de Luca e Fortuna avevano continuato a utilizzare il nome, il simbolo e altri segni distintivi del Partito Liberale Italiano, assumendo iniziative dirette a confondere gli iscritti al partito;
- 7) pertanto, in data 02.08.2022 il Presidente li aveva dichiarati decaduti dall’iscrizione al partito, ai sensi dell’art. 2, comma 8, dello Statuto;
- 8) inoltre, fin dal 9.08.2022 i sig.ri de Luca e Fortuna erano stati diffidati dal proseguire nell’illegittimo uso del nome e del simbolo del PLI;
- 9) ciononostante, i resistenti avevano continuato a reiterare condotte illecite e in particolare:
 - A) il sig. Fortuna, tramite la sig.ra Pantaleo, aveva depositato presso il Ministero dell’Interno il medesimo contrassegno già depositato dal sig. Pasquali, su delega del sig. Sorcinelli, in nome del Partito Liberale Italiano e successivamente aveva presentato opposizione avverso il provvedimento con cui il Ministero aveva richiesto la sostituzione del simbolo, iniziativa culminata in un provvedimento con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato l’opposizione inammissibile, l’opponente non legittimato alla rappresentanza del PLI e valido il solo contrassegno depositato da Pasquali;
 - B) i resistenti: i) si erano costituiti a nome del partito nei procedimenti incardinati dalla sig.ra Pantaleo (nn. 55378/2022 e 55378-1/2022); ii) avevano convocato riunioni di



organi del PLI; iii) si erano accreditati in pubblico e presso la stampa quali rappresentanti dell'ente;

- C) il sig. De Luca aveva: i) chiesto il blocco del conto corrente intestato al PLI; ii) convocato e presieduto un contro-congresso, spendendo il nome e il simbolo del partito;
- D) il sig. Fortuna aveva diffuso un comunicato stampa, con cui aveva dichiarato l'appoggio elettorale del PLI in favore di un movimento politico antagonista;

^^^^^^

-Nell'ambito del suindicato giudizio, il Partito Liberale italiano chiedeva disporsi in via d'urgenza provvedimento inibitorio, deducendo:

- a) quanto al *fumus boni iuris* che: a) il Consiglio Nazionale aveva disposto la propria autoconvocazione, su richiesta di un quinto dei componenti, ex art. 5 comma 4 dello Statuto del Partito; b) il rappresentante di minoranza aveva presentato al Consiglio Nazionale una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 14, comma 8 bis dello Statuto; c) pertanto, con delibera del 30.07.2022 il Consiglio Nazionale aveva destituito i sig.ri De Luca e Fortuna dalle cariche di presidente nazionale e co-segretario; d) tali decisioni erano state confermate dal Congresso Nazionale del 23.09.2022; e) inoltre, i resistenti erano stati dichiarati decaduti da iscritti il 2.08.2022; f) pertanto, solo il Segretario Sorcinelli e il Presidente Pasquali potevano rappresentare il PLI, nonché usarne il nome e il simbolo; g) tale assetto era stato confermato dalla Corte Suprema; h) ciononostante, i resistenti avevano continuato a svolgere attività associativa a nome del PLI; i) quest'ultimo era, quindi, legittimato a chiedere la cessazione dei fatti di usurpazione;
- b) quanto al *periculum mora*: il concreto ed attuale pericolo che i resistenti potessero perpetrare l'illegittimo impiego del nome e del simbolo del PLI, ingenerando confusione negli elettori, falsando la competizione elettorale e compromettendo la credibilità del partito.

^^^^^^

-Si costituivano nella prima fase cautelare i resistenti, i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda cautelare e comunque ne chiedevano il rigetto, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza e la insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

^^^^^^

-Con ordinanza riservata del 25.02.2023 il giudice della prima fase: a) dichiarava che i sig.ri de Luca e Fortuna erano carenti di legittimazione, quali rappresentanti del Partito Liberale Italiano; b) accertava e dichiarava l'uso illegittimo del nome, del simbolo e di ogni altro segno distintivo del Partito Liberale Italiano da parte dei medesimi, ordinando loro la cessazione dell'uso indebito e la pubblicazione dell'estratto del provvedimento, ai sensi dell'art. 7 c.c.; c) condannava i resistenti alla rifusione delle spese di lite a favore del Partito Liberale Italiano.

A sostegno del provvedimento, il giudice affermava che i resistenti de Luca e Fortuna non erano legittimati a qualificarsi quali organi del PLI, in quanto: a) la delibera di destituzione del 30.07.2022



R.G. n. 13920/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

doveva ritenersi vigente; b) le delibere del 01.08.22 e del 5.08.22, con le quali si era revocata la destituzione, erano contrarie alle norme statutarie. In particolare, la delibera del 30.07.2022 era efficace, poiché: a) era stata redatta con atto pubblico da notaio, il quale aveva attestato il superamento della soglia minima necessaria ai fini dell'autoconvocazione del Consiglio Nazionale, nonché il rispetto delle modalità di convocazione; b) non era stata sospesa, a seguito dell'impugnazione effettuata dalla dott.ssa Pantaleo; c) i vizi formali denunciati dai resistenti in sede cautelare non ne comportavano l'inesistenza e la disapplicazione. Inoltre, il verbale della Direzione Nazionale del 01.08.2022 risultava contrario alle disposizioni statutarie, in quanto: a) la relativa adunanza era stata illegittimamente convocata da De Luca, il quale dal 30.07.22 non era più Presidente Nazionale; b) il verbale non era stato redatto con atto pubblico. Infine, la delibera del Consiglio Nazionale del 05.08.2022 violava lo statuto, giacché: a) il Consiglio Nazionale del 05.08.2022 era stato convocato dalla Direzione Nazionale del 01.08.2022; b) de Luca non avrebbe potuto convocare la Direzione Nazionale del 01.08.2022, in quanto destituito dall'incarico di Presidente; c) pertanto, la Direzione nazionale del 01.08.2022 non avrebbe potuto convocare il Consiglio Nazionale del 05.08.2022.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

-Avverso tale ordinanza, i sig.ri de Luca e Fortuna proponevano reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., sostenendo:

A) in fatto, una diversa ricostruzione degli accadimenti, atteso che:

- costoro erano stati nominati legali rappresentanti del PLI dal Consiglio nazionale del 1.03.2020, che aveva designato il sig. de Luca quale Presidente Nazionale e i sig.ri Sorcinelli, Gentile e Fortuna quali cosegretari del Partito Liberale Italiano;
- la delibera adottata dal Consiglio Nazionale del 30.07.2022, che aveva disposto la destituzione dei sig.ri de Luca e Fortuna dalle rispettive cariche, era illegittima per: difetto del quorum di autoconvocazione; difetto di quorum costitutivo; difetto di forma nella stesura del verbale redatto da notaio in forma pubblica; convocazione con preavviso di soli due giorni; carenza di ordine del giorno; omessa convocazione di tutti i consiglieri nazionali; conferimento di poteri al segretario Sorcinelli *contra statutum*;
- pertanto, tale decisione era stata revocata dal Consiglio Nazionale del 05.08.2022, convocato dalla Direzione Nazionale del Partito del 1.08.2022;
- il provvedimento adottato dalla Corte di Cassazione, con cui Fortuna era stato reputato privo di legittimazione a rappresentare il PLI, era errato, premesso che: a) la dott.ssa Pantaleo, su delega del Cosegretario Fortuna, in data 12.08.2022 aveva depositato presso il Ministero dell'Interno il simbolo del PLI, contraddistinto dal numero 1; b) in pari data, il medesimo simbolo era stato depositato dal sig. Pasquali, delegato dal sig. Sorcinelli, venendo contrassegnato con il numero 41; c) in data 16.08.2022, il Ministero dell'Interno aveva comunicato l'esclusione del simbolo contraddistinto dal numero 1, evidenziando che il mandante al deposito non appariva legittimato all'uso del contrassegno; d) pertanto, il sig. Fortuna aveva interposto opposizione; e) tuttavia, l'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione aveva giudicato l'opposizione inammissibile, stante il difetto di legittimazione di



Fortuna, in virtù della sua destituzione; e) tale provvedimento era erroneo, avendo ignorato che il Consiglio Nazionale del 05.08.2022 aveva revocato la delibera del 30.07.2022;

- la dott.ssa Pantaleo aveva impugnato la delibera del 30.07.2022 e ne aveva richiesto la sospensione, incardinando innanzi al Tribunale di Roma i procedimenti nn. R.G. 55378-2022 e 55378-1/2022;
- la dott.ssa Pantaleo aveva impugnato anche la delibera del Congresso del 23.09.2022, chiedendone la sospensione ed incardinando innanzi al Tribunale di Roma il procedimento n. R.G. 61798-2022;
- pertanto, le deliberazioni da cui le controparti traevano asseritamente legittimazione erano state superate da atti successivi, mai impugnati e pertanto stabilizzatisi;
- B) in diritto:
- l'erroneità dell'ordinanza, poiché aveva errato nel ritenere:

a) efficace la delibera del Consiglio Nazionale del 3.07.2022, dacché essa era affetta da vizi formali ed era stata revocata dalle delibere della Direzione Nazionale dell' 1.08.2022 e del Consiglio Nazionale del 05.08.2022;

b) illegittimo il verbale della Direzione Nazionale dell' 1.08.2022, in quanto la forma dell'atto pubblico non era obbligatoria e la destituzione di de Luca dalla carica di Presidente era illegittima, sicché egli avrebbe potuto convocarne l'adunanza;

d) illegittima la delibera del Consiglio Nazionale del 05.08.2022, in quanto la deposizione di de Luca dalla carica di Presidente era illegittima, sicché egli avrebbe potuto convocare la Direzione Nazionale, la quale a sua volta avrebbe potuto convocare il Consiglio Nazionale;

e) inesistenti/nulle le delibere del 1.08.2022 e del 05.08.2022, poiché il difetto di convocazione avrebbe comunque costituito un vizio di annullabilità, mai eccepito dagli interessati;

- l'inammissibilità del ricorso, giacché recante indicazioni insufficienti sulla domanda di merito;
- l'insussistenza del *fumus boni iuris*, dato che i sig.ri Sorcinelli e Pasquali non detenevano il potere di rappresentanza del partito;
- l'insussistenza del *periculum in mora*, in quanto controparte non aveva provato l'irreparabilità delle conseguenze derivanti dalla mancata adozione del provvedimento cautelare;
- l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni, giacché controparte non li aveva dettagliati;
- la necessità di sospendere la sanzione accessoria, poiché la pubblicazione dell'ordinanza sui quotidiani nazionali era eccessiva, non prevista dall'art. 120 c.p.c., lesiva del diritto di difesa e comportante un ingiusto pregiudizio per i reclamanti.

Tutto ciò premesso, le reclamanti chiedevano:



R.G. n. 13920/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, previa immediata sospensione anche inaudita altera parte del capo condannatorio della reclamata ordinanza e in particolare della sanzione accessoria della pubblicazione per estratto sui tre quotidiani, accogliere il presente reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, repertorio n. 4828/2023, comunicata in data 26-02-2023 nell’ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., Giudice dr.ssa Pigozzo, n. R.G. 65579/2022, revocandola e, conseguentemente, espletato ogni incumbente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- 1. Preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso avverso per quanto ampiamente esposto in narrativa;*
- 2. In via subordinata, rigettare lo stesso perché privo dei requisiti del periculum e/o del fumus, per quanto già illustrato;*
- 3. In via ulteriormente subordinata, rigettare lo stesso perché infondato e/o comunque non provato;*
- 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da attribuire ai procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”*

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

I reclamanti proponevano, altresì, istanza di sospensione ex art. 669-terdecies, comma 6, c.p.c., con la quale chiedevano la sospensione dell’ordinanza nella parte in cui condannava i medesimi al pagamento delle spese processuali ed alla pubblicazione per estratto su tre quotidiani nazionali.

Tale istanza veniva rigettata con provvedimento emesso il 22.03.2023, stante l’inesistenza di circostanze ultronee rispetto a quelle già risolte dal giudice della cautela e di elementi idonei ad integrare un danno grave, ai sensi dell’art. 669-terdecies.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

-Anche nella fase cautelare si costituiva il Partito Liberale Italiano, il quale chiedeva il rigetto del reclamo, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma dell’ordinanza cautelare, asserendo che:

1. il Consiglio Nazionale, riunitosi in autoconvocazione nella seduta del 30.07.2022, aveva deliberato la destituzione di de Luca dall’incarico di presidente, la nomina di Pasquali quale presidente *ad interim*, la destituzione di Fortuna dall’incarico di cosexretario e la nomina di Sorcinelli quale segretario con funzione di rappresentanza;
2. tali deliberazioni erano state comunicate a Fortuna e de Luca con pec del 31.07.2022;
3. nonostante la destituzione, i medesimi avevano realizzato iniziative dirette a confondere gli iscritti, convocando riunioni di un’associazione parallela ed utilizzando illegittimamente i simboli del PLI;
4. pertanto, in data 2.08.2022 il presidente Pasquali ne aveva dichiarato la decadenza dall’iscrizione al partito;



5. inoltre, con pec del 9.08.2022 il PLI li aveva diffidati dall'uso dei propri nomi e simboli;
6. in data 12.08.2022, il Partito Liberale Italiano, in persona del Segretario Sorcinelli e tramite il delegato Pasquali, aveva depositato presso il Ministero dell'Interno il proprio contrassegno, contraddistinto dal numero d'ordine 41 e regolarmente ammesso;
7. in pari data, il sig. Fortuna, illegittimamente qualificandosi come legale rappresentante del Partito Liberale Italiano, aveva depositato tramite la delegata Pantaleo il medesimo contrassegno;
8. il Ministero dell'Interno, ritenendo il Fortuna e la Pantaleo non legittimati all'uso del simbolo del PLI, con provvedimento del 15.08.2022 aveva invitato la depositante alla sostituzione del simbolo, in quanto identico a quello del PLI, con avvertimento che, in difetto, il loro deposito sarebbe stato respinto;
9. quindi, il sig. Fortuna aveva presentato opposizione all'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione, deducendo che la rappresentanza del PLI sarebbe spettata al sig. de Luca e ad egli stesso;
10. tuttavia, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile l'opposizione del Fortuna, sancendo il suo difetto di legittimazione a rappresentare il PLI e confermando la regolarità del solo deposito effettuato dal Segretario Sorcinelli tramite il Presidente Pasquali;
11. i procedimenti nn. 55378/2022 e 55378-1/2022, incardinati dalla sig.ra Pantaleo al fine di impugnare le delibere del Consiglio nazionale del 30.07.2022 e chiederne la sospensione, erano pretestuosi e comunque si erano estinti;
12. anche i procedimenti nn. R.G. 61798-2022 e 61798-1/2022, incardinati dalla dott.ssa Pantaleo allo scopo di impugnare la delibera del Congresso del 23.09.2022 e chiederne la sospensione, erano strumentali e comunque si erano estinti;
13. nonostante le delibere e la pronuncia della Cassazione, i destituiti avevano continuato a spendere il nome e il simbolo del PLI in carenza di legittimazione, chiedendo il blocco del conto corrente, convocando riunioni degli organi del partito, accreditandosi in pubblico quali rappresentanti dell'ente e offrendo appoggio elettorale ad un movimento politico ostile;
14. pertanto, il Partito Liberale Italiano aveva chiesto la cessazione dei fatti di usurpazione, istanza accolta con l'ordinanza n. 4828/2023;
15. avverso tale ordinanza, le controparti avevano presentato reclamo, il quale era infondato, attesa:
 - l) l'infondatezza dell'eccezione sull'erroneità dell'ordinanza, in quanto essa aveva correttamente statuito:
 - a) l'efficacia della delibera del Consiglio Nazionale del 30.07.2022, posto che: i) l'adunanza si era svolta in presenza di notaio che, con atto pubblico, ne aveva



constatato la rituale convocazione e realizzazione; ii) i vizi formali lamentati dai reclamanti erano inidonei a comportare l'inesistenza della delibera; iii) i procedimenti di impugnazione intentati dalla sig.ra Pantaleo si erano estinti, sicché la decisione era divenuta definitiva;

- b) l'illegittimità del verbale della Direzione Nazionale del Partito del 1.08.2022, poiché l'udienza era stata irritualmente convocata dal de Luca, già decaduto dalla carica di Presidente, ed il verbale non era stato redatto con atto pubblico;
- c) l'illegittimità della delibera del Consiglio Nazionale del 05.08.2022, poiché il sig. de Luca aveva illegittimamente convocato la Direzione Nazionale del Partito del 1.08.2022, che a sua volta aveva illegittimamente convocato il Consiglio Nazionale del 05.08.2022;
- d) l'inesistenza delle delibere del 1.08.2022 e del 05.08.2022, poiché estranee al partito;
- e) il consolidamento della delibera del Consiglio Nazionale del 30.07.2022, poiché confermata dal Congresso del 23.09.2022;

II) l'infondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso, poiché il PLI aveva correttamente indicato le domande di merito nel ricorso cautelare;

III) l'infondatezza dell'eccezione concernente l'insussistenza del *fumus boni iuris*, essendo pacifico che il potere di rappresentanza del PLI spettasse esclusivamente ai sig.ri Sorcinelli e Pasquali;

IV) l'infondatezza dell'eccezione inerente all'insussistenza del *periculum in mora*;

V) l'infondatezza dell'eccezione riguardante l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni, poiché il partito li aveva ampiamente dettagliati e, comunque, essi sarebbero stati quantificati durante il procedimento di merito nel frattempo intentato;

VI) l'infondatezza della richiesta di sospensione della sanzione accessoria, poiché inflitta ai sensi dell'art. 7 c.c., proporzionata e idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito ex art. 669 octies, comma 6 c.p.c.

^^^^^^

Con atto di costituzione di nuovo difensore e rinuncia agli atti del 18.05.2023, l'avv. Enrico Querena si costituiva nel procedimento di reclamo per conto del proprio assistito, Nicola Attilio Fortuna, e dichiarava di rinunciare agli atti.

^^^^^^

Con atto del 18.05.2023 il Partito Liberale Italiano provvedeva all'accettazione della rinuncia.

^^^^^^



R.G. n. 13920/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Pertanto, con atto del 19.05.2023 il Partito Liberale Italiano chiedeva emettersi declaratoria di estinzione del procedimento e compensazione delle spese di lite, in relazione alla posizione del solo Fortuna, e insisteva per il rigetto del reclamo nei confronti del De Luca.

osserva in diritto:

Preliminarmente occorre dichiarare l'estinzione del procedimento nei confronti di Nicola Attilio Fortuna.

A tal riguardo, occorre rilevare che egli ha formalmente rinunciato al reclamo in data 18.05.2023, con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia ritualmente accettata in pari data dalla controparte.

Quanto al reclamo proposto da De Luca Stefano, lo stesso è da ritenersi fondato e merita accoglimento. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Partito Liberale Italiano in persona in persona dei legali rappresentanti, il Segretario Nazionale avv. Roberto Sorcinelli e il Presidente Nazionale Francesco Pasquali, deve, infatti, essere respinto per insussistenza del *fumus boni iuris*.

Invero, è pacifico tra le parti che si siano susseguite due delibere adottate dal Consiglio Nazionale, rispettivamente, in data 30.07.2022 e 05.08.2022, alla presenza o comunque, con la partecipazione, in entrambi i casi, di taluno dei suoi membri. Segnatamente, la delibera del 30.07.2022 deponeva l'odierno reclamante dalla carica di Presidente del Consiglio Nazionale, mentre la successiva delibera del 05.08.2022 revocava quella precedentemente assunta.

È, viceversa, oggetto di contestazione reciproca e pressoché speculare, che le menzionate delibere siano state adottate in violazione di legge e dello Statuto dell'associazione, poiché deliberate all'esito di riunioni convocate da un soggetto a ciò non legittimato ovvero in mancanza di comunicazione a tutti i membri dell'organo e senza rispettare il termine dilatorio statutario; nonché, perché le stesse riunioni difettavano del quorum costitutivo statutario o vi avevano partecipato soggetti non (più) membri dell'associazione.

Tali vizi, darebbero luogo, secondo le avverse ricostruzioni delle parti, all'invalidità o inefficacia delle delibere *de quo*, in specie di nullità radicale e financo di inesistenza. Sicché, esse mai avrebbero prodotto effetti giuridici nell'ambito della compagine associativa.

In particolare, l'odierna parte reclamata, nel giudizio cautelare di prime cure, ha sostenuto che il De Luca, non essendo la delibera del 05.08.2022 nemmeno riferibile all'associazione in ragione della sussistenza dei predetti vizi, non fosse legittimato a rappresentare l'associazione e ad utilizzare il nome e il simbolo del Partito Liberale Italiano. Ciò sul presupposto che la delibera del Consiglio Nazionale del 30.07.2022 era pienamente efficace, poiché solo apparentemente revocata il 05.08.2022 da un determinazione che, invero, non sarebbe riconducibile all'associazione e perciò, nemmeno bisognosa di impugnazione, perché non già annullabile, ma inesistente.

Sul punto, si rende, dunque, necessario svolgere alcune considerazioni sulla questione, in realtà già ampiamente discussa e risolta abbastanza pacificamente dalla giurisprudenza (Cfr. *ex multis*, Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n.26199), della possibilità, o non, di configurare il vizio di inesistenza della delibera dell'organo di un ente associativo, specialmente dopo la riforma del



diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato la disciplina dei vizi delle delibere assembleari delle società di capitali. Quest'ultima è, infatti, pacificamente applicabile in via analogica, in primo luogo, alle delibere di organi sociali diversi dall'assemblea dei soci e, in secondo luogo, anche alle delibere promananti da realtà associative diverse dalle società di capitali, in mancanza di una disciplina altrettanto dettagliata.

Orbene, a seguito della novella del D.Lgs. n. 6 del 2003, i nuovi artt. 2377 e 2379 c.c. disciplinano in maniera molto più dettagliata le conseguenze dei principali vizi procedimentali di formazione della delibera, che riconducono nel novero, rispettivamente, dell'annullabilità o della nullità. Di tal guisa, il legislatore ha reso più agevole l'individuazione, a partire dal dato normativo, dei requisiti costitutivi della fattispecie. Ciò implica, alla luce delle premesse di sopra svolte, un restringimento dei margini applicativi della categoria dell'inesistenza. Infatti, se, come detto, intanto una norma sanziona un determinato fatto con una conseguenza giuridica negativa in quanto esso venga ad esistenza con i connotati essenziali della fattispecie da essa descritta, ne consegue che una delibera nulla o annullabile in base alle legge non possa che essere considerata esistente, seppur viziata.

Ne risulta, dunque, un regime di invalidità delle delibere tendente alla tassatività e indubbiamente ispirato alla tutela, più o meno accentuata, della stabilità degli atti sociali e della certezza delle situazioni giuridiche conseguenti; segnatamente, nel momento in cui, esso si riflette nel porre normativamente un termine (più o meno ristretto) di decadenza per l'esercizio dell'impugnazione volta ad ottenere una pronuncia sulla invalidità dell'atto viziato.

Ebbene, tale ultima notazione è particolarmente rilevante in questa sede, posto che la domanda dell'attuale parte reclamata e, del resto, anche il rito prescelto, non sono intesi e nemmeno idonei ad impugnare, ai sensi dell'art. 23 c.c., la delibera del 05.08.2022 per ottenerne l'annullamento o la dichiarazione di nullità e, nelle more del giudizio, la sospensione. Sicchè se ne deve concludere che essa, pur in ipotesi gravemente viziata, sino a detto eventuale accertamento, è efficace e idonea a consolidare definitivamente i propri effetti.

Pertanto, anche a volersi ammettere che la delibera da ultimo menzionata sia invalida, e persino nulla, ma cionondimeno esistente, la domanda cautelare proposta sarebbe comunque infondata, in virtù del permanere degli effetti della stessa delibera; la quale, giova ricordare, revocava la precedente delibera che aveva destituito dalla carica di Presidente del Consiglio Nazionale l'odierno reclamante.

In effetti, le ipotesi di nullità oggi disciplinate dall'art. 2379 c.c., si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società. I vizi di mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza di verbale e l'impossibilità o illiceità dell'oggetto presuppongono, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, in considerazione della partecipazione quanto meno di un socio, in tale qualità, della società medesima.

Invece, nell'ipotesi estrema di "assemblea" caratterizzata dalla partecipazione esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e ss. In altri termini, se non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, è di contro necessario e sufficiente che la stessa provenga da un organo della società che sia



R.G. n. 13920/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

effettivamente qualificabile e riconoscibile come tale. E tanto si verifica, in quanto abbia partecipato alla sua riunione almeno uno dei suoi membri. A tale conclusione, infatti, si perviene argomentandosi dalla qualificazione come fattispecie di mera annullabilità dell'ipotesi di partecipazione alla riunione di un numero di soggetti non legittimati determinante ai fini di conseguire i quorum costitutivo e deliberativo, ai sensi dell'art. 2377, nn. 1) e 2).

Questa è, peraltro, la posizione sulla quale si attesta la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (Cfr. Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n.26199).

E invero, come detto, è fuori contestazione che alla delibera del 05.08.2022, convocata dalla Direzione nazionale, abbia partecipato taluno dei membri del Consiglio Nazionale, potendosi riassumere i profili di illegittimità contestati nel ricorso ex art. 700 c.p.c. in: a) convocazione della riunione da parte di un soggetto non legittimato e financo espulso dalla compagine associativa; b) in ogni caso, mancata comunicazione della presunta convocazione a tutti i membri del Consiglio; c) partecipazione alla riunione, tra gli altri, di soggetti non più membri dell'associazione, a cominciare dall'odierno reclamante; d) sottoscrizione del verbale da parte di un soggetto anch'esso precedentemente espulso.

Si tratta, pertanto, di fattispecie tutte sussumibili entro il regime di invalidità di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. (segnatamente: le ipotesi di sopra sub a) e b) comporterebbero nullità della delibera ai sensi dell'art. 2379 c.c., quali fattispecie riconducibili alla mancanza di convocazione; l'ipotesi sub c) configurerebbe eventualmente annullabilità al ricorrere degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2377, nn. 1 e 2 c.c.; l'ipotesi sub d) non consiste nemmeno in un vizio strutturale dell'atto che ne comporta l'invalidità, giacché presuppone che un verbale sia stato comunque redatto) per cui, la delibera *de quo*, anche a voler ammettere che sia inficiata dai vizi prospettati, sarebbe annullabile o nulla, ma comunque efficace, perché esistente e, per quanto risulta agli atti, nemmeno impugnata.

5 – Conclusioni:

Il provvedimento cautelare d'urgenza richiesto ai sensi dell'art. 700 c.p.c difetta del *fumus boni iuris* e deve, perciò, essere rigettato, in quanto, per i motivi di sopra esposti, non può ritenersi che la delibera del Consiglio Nazionale del 05.08.2022 sia inesistente o comunque non imputabile al Partito Liberale Italiano e quindi, inefficace.

Pertanto, dovendo ritenersi allo stato valida l'intervenuta revoca, in data 5.08.2022, ad opera del Consiglio Nazionale, della delibera di destituzione adottata dal medesimo Consiglio in data 30.07.2022, non può ritenersi provata la titolarità dei poteri di rappresentanza del Partito Liberale Italiano in capo all'originaria parte ricorrente e di contro deve ritenersi sussistente il *fumus* del diritto di De Luca Stefano, in qualità di Presidente, a rappresentare l'associazione PARTITO LIBERALE ITALIANO e a spenderne il nome, il simbolo e altri segni distintivi.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati con D.M. 37/18), vanno integralmente compensate tra il sig. Fortuna e il Partito Liberale Italiano, mentre seguono la soccombenza con riguardo al medesimo Partito Liberale Italiano e il de Luca

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- DICHIARA l'estinzione del reclamo proposto da Fortuna Nicola Attilio;



R.G. n. 13920/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- **DICHIARA** l'integrale compensazione delle spese e delle competenze del giudizio tra il reclamante Nicola Attilio Fortuna e il resistente Partito Liberale Italiano, in persona dell'avv. Roberto Sorcinelli e di Francesco Pasquali;
- **ACCOGLIE** il reclamo proposto da De Luca Stefano e per l'effetto respinge il ricorso proposto dal Partito Liberale Italiano, in persona dell'avv. Roberto Sorcinelli e di Francesco Pasquali
- **CONDANNA** il reclamato Partito Liberale Italiano, in persona dell'avv. Roberto Sorcinelli e di Francesco Pasquali, al pagamento in favore di De Luca Stefano delle spese processuali liquidate nella complessiva somma di € 5.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge

Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2023.

il Giudice relatore

dott.ssa Flora Mazzaro

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

